

# Statuto<sup>1</sup>

di

**MIDATA Genossenschaft**

**(MIDATA Société Coopérative)**

**(MIDATA Cooperativa)**

**(MIDATA Cooperative)**

con sede a Zurigo

*Traduzione italiana non ufficiale*

---

<sup>1</sup> Laddove possibile viene utilizzato un linguaggio neutro dal punto di vista del genere. Qualora venisse riscontrata la sola forma maschile o femminile, si intendono sempre entrambi i generi.

## I. Disposizioni fondamentali

### Art. 1 Denominazione sociale e sede

<sup>1</sup> Con la denominazione MIDATA Genossenschaft (MIDATA Société Coopérative; MIDATA Cooperativa; MIDATA Cooperative), con sede a Zurigo, s'intende una cooperativa di utilità pubblica (non profit) costituita a tempo indeterminato ai sensi dell'Articolo 828 segg. del Codice delle obbligazioni svizzero.

### Art. 2 Scopo

<sup>1</sup> La cooperativa mira, secondo un principio di utilità pubblica,

- a) a gestire una piattaforma IT sicura («piattaforma MIDATA») atta alla memorizzazione, la gestione e la condivisione di dati personali di qualsiasi tipo, segnatamente dati sanitari e relativi alla formazione, nonché la fornitura di servizi ad essi correlati
- b) a mettere la piattaforma MIDATA a disposizione delle persone fisiche (membri e terzi) che partecipano alla piattaforma in qualità di titolari di un account dati («titolare di account»);
- c) a promuovere un'ampia partecipazione alla cooperativa da parte dei titolari di account e renderla loro possibile in qualità di membri della cooperativa, a tutelare gli interessi comuni;
- d) a promuovere l'autodeterminazione digitale della popolazione consentendo ai titolari di account di utilizzare i propri dati personali secondo le proprie esigenze in qualità di agenti autodeterminati, segnatamente per scopi di ricerca;
- e) a tutelare gli interessi comuni dei titolari di account utilizzando i loro dati personali, previo loro consenso, come risorsa comune. Ciò avviene permettendo ai titolari di account di accettare le richieste da parte di terzi di analisi dei loro dati personali e dando il loro consenso espresso ed informato a terzi per l'utilizzo secondario dei loro dati personali; ciò risulta in un ritorno economico per la cooperativa;
- f) a chiedere, con la piattaforma MIDATA, la creazione di un ecosistema innovativo nel quale i terzi possano offrire ai titolari di account servizi basati sui dati;
- g) a chiedere la realizzazione di progetti di ricerca in campo medico e ulteriori progetti per una società digitale equa e per l'autodeterminazione digitale della popolazione; e
- h) a utilizzare i risultati scientifici ottenuti attraverso i dati personali da utilizzo secondario e le entrate risultanti nel quadro degli scopi summenzionati.

<sup>2</sup> Obiettivo della cooperativa è ottenere un effetto positivo sulla società e sull'ambiente attraverso la sua attività operativa e commerciale.

- <sup>3</sup> La cooperativa può svolgere tutte quelle attività in relazione diretta o indiretta con i suoi scopi.
- <sup>4</sup> La cooperativa può supportare la fondazione di cooperative aventi gli stessi scopi in Svizzera e all'estero e unirsi alle stesse in una unione di cooperative.
- <sup>5</sup> La cooperativa può fondare delle società affiliate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre realtà in Svizzera e all'estero, nonché acquistare, essere proprietaria di e alienare terreni.

### **Art. 3      Accesso alla piattaforma e servizi**

- <sup>1</sup> I membri della cooperativa e i non membri possono partecipare in qualità di titolari di account alla piattaforma MIDATA e utilizzare i servizi ad essa correlati.
- <sup>2</sup> L'utilizzo della piattaforma MIDATA e dei servizi ad essa correlati può essere soggetta a spese.

### **Art. 4      Controllo sulla disponibilità dei titolari di account sui propri dati personali**

- <sup>1</sup> Ciascun titolare di account dispone individualmente dei propri dati personali memorizzati sulla piattaforma MIDATA.
- <sup>2</sup> I titolari di account dispongono individualmente ed esclusivamente della condivisione dei propri dati personali (o di specifici sottogruppi dei propri dati personali) con altri titolari di conto, con la cooperativa o con terzi.
- <sup>3</sup> I titolari di account hanno il diritto di esportare dalla piattaforma MIDATA i propri dati personali in un formato di file documentato.
- <sup>4</sup> I titolari di account hanno il diritto di cancellare i propri dati personali dalla piattaforma.
- <sup>5</sup> I titolari di account hanno il diritto di chiudere il proprio conto.

### **Art. 5      Natura dello scambio di dati**

- <sup>1</sup> L'accesso da parte della cooperativa e da parte di terzi ai dati personali (o a specifici sottogruppi di dati personali) di un titolare di account richiede il suo consenso espresso e informato. Questo si applica all'accesso ai dati personali in forma originale, criptata (collegata attraverso una chiave ad una persona determinata) e anonima (riconducibile ad una determinata persona solo con oneri eccessivi).
- <sup>2</sup> I servizi offerti vengono verificati dal consiglio dell'etica dei dati della cooperativa.
- <sup>3</sup> La cooperativa non fornisce alcun servizio che consenta ai titolari di account di vendere l'accesso ai propri dati personali a fronte di un corrispettivo individuale. La cooperativa evita in tal modo la creazione di incentivi finanziari individuali in grado di creare problemi di tipo etico.
- <sup>4</sup> I titolari di account non traggono alcun vantaggio dipendente dal proprio comportamento in riferimento alla condivisione dei propri dati personali. Si evita in tal modo la creazione di incentivi finanziari individuali in grado di creare problemi di tipo etico.

### **Art. 6      Utilizzo dell'utile di bilancio**

- <sup>1</sup> La cooperativa non distribuisce dividendi e non garantisce ai propri membri e ai titolari di account alcun indennizzo. L'utile di bilancio deve essere utilizzato per il miglioramento dei servizi offerti con e tramite la piattaforma MIDATA da un punto di vista qualitativo e

quantitativo, assicurare la sostenibilità finanziaria e perseguire gli scopi di utilità pubblica che si prefigge la cooperativa Art. 2.

## **II. Quote e responsabilità**

### **Art. 7 Quote**

- <sup>1</sup> La cooperativa emette delle quote del valore nominale di CHF 40.00 (quaranta franchi svizzeri).
- <sup>2</sup> Ciascun membro della cooperativa ha l'obbligo di rilevare una quota. Un membro può conservare una sola quota. Le quote sono infruttifere.

### **Art. 8 Responsabilità**

- <sup>1</sup> Il patrimonio della cooperativa è responsabile esclusivo delle passività della cooperativa stessa. È da escludersi ogni obbligo di versamenti supplementari o responsabilità personale.

## **III. Adesione**

### **Art. 9 Requisiti per l'adesione e l'acquisto**

- <sup>1</sup> Ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti per l'adesione può diventare membro della cooperativa:
  - a) Domanda di adesione firmata personalmente in cui deve essere contenuto il riconoscimento dello statuto;
  - b) Il pagamento di una quota del valore nominale di CHF 40.00 (quaranta franchi svizzeri);
  - c) domicilio in Svizzera.
- <sup>2</sup> L'amministrazione decide in via definitiva sull'accettazione del nuovo membro. L'amministrazione può rigettare una domanda senza addurre motivazioni. L'amministrazione può in casi eccezionali garantire l'accettazione di membri con domicilio al di fuori della Svizzera.
- <sup>3</sup> L'adesione non è presupposto per l'apertura di un account.

### **Art. 10 Registro membri**

- <sup>1</sup> La cooperativa tiene un registro dei membri, al cui interno vengono inseriti solamente i membri della cooperativa.

**Art. 11 Termine dell'adesione**

<sup>1</sup> L'adesione termina per:

- a) Recesso volontario;
- b) Espulsione;
- c) Domicilio all'estero;
- d) Decesso del membro.

**Art. 12 Recesso volontario**

<sup>1</sup> Il recesso può essere dichiarato a fine anno previa presentazione di un preavviso di tre mesi.

**Art. 13 Espulsione**

<sup>1</sup> I membri che non soddisfino più i requisiti per l'adesione, che abbiano violato lo statuto o altro regolamento della cooperativa o trasgredito in qualche modo gli interessi della cooperativa, possono essere espulsi.

<sup>2</sup> L'amministrazione decide sull'espulsione dei membri; un membro espulso ha diritto di presentare ricorso contro tale decisione entro 30 giorni in occasione della successiva assemblea generale. L'espulsione avviene con effetto immediato.

**Art. 14 Diritti dei membri usciti ed espulsi**

<sup>1</sup> I membri usciti ed espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate a titolo di quota o ad altre indennità.

**IV. Organizzazione****Art. 15 Organi**

<sup>1</sup> Gli organi della cooperativa sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il consiglio dell'etica dei dati.

**A. Assemblea generale****Art. 16 Funzioni**

<sup>1</sup> L'assemblea generale è il massimo organo della cooperativa. Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) definizione e modifiche dello statuto;
- b) scelta e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
- c) approvazione del rendiconto annuale, della relazione sulla gestione, nonché della delibera sull'utilizzo dell'utile di bilancio;
- d) approvazione dei membri del consiglio di amministrazione;
- e) delibera sulla chiusura o fusione della cooperativa;
- f) delibera sui ricorsi presentati da membri espulsi;
- g) delibera su tutte le questioni riservate ai sensi di legge o dello statuto o attribuite dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17      Convocazione e ordine del giorno**

- <sup>1</sup> L'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio; assemblee straordinarie vengono convocate secondo le esigenze.
- <sup>2</sup> L'assemblea generale deve essere convocata al più tardi 20 giorni prima del giorno della convocazione tramite lettera (senza raccomandata) oppure tramite posta elettronica o avviso pubblico ai membri della cooperativa. La convocazione avviene tramite l'amministrazione, se necessario, tramite il collegio dei revisori. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.
- <sup>3</sup> Le assemblee straordinarie vengono convocate a condizione che vengano richieste dall'assemblea generale, dall'amministrazione, dal consiglio dell'etica dei dati, dal collegio dei revisori, dai liquidatori o dal 10% dei membri. Qualora la cooperativa sia composta da meno di 30 membri, la convocazione deve essere richiesta da almeno tre soci della cooperativa. La convocazione e l'inserimento dei temi all'ordine del giorno avvengono in forma scritta con indicazione degli argomenti da trattare e delle proposte. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea straordinaria entro 8 giorni dall'inserimento summenzionato della richiesta.
- <sup>4</sup> Nella convocazione devono essere resi noti gli oggetti delle trattative nonché le proposte del consiglio di amministrazione e/o dei soci della cooperativa che hanno richiesto lo svolgimento di un'assemblea generale.
- <sup>5</sup> Durante le assemblee generali ordinarie vengono emessi per visione presso la sede della cooperativa la relazione sulla gestione, il bilancio consolidato e il rendiconto annuale con la relazione del collegio dei revisori 20 giorni prima del giorno dell'assemblea oppure resi noti ai membri in altri modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- <sup>6</sup> Le proposte sul trattamento di un'operazione in sede di assemblea generale nonché le proposte di candidati all'elezione devono essere presentate al consiglio di amministrazione tramite raccomandata entro 10 giorni prima del giorno dell'assemblea. I membri della cooperativa vengono informati delle proposte presentate a mezzo lettera (senza raccomandata) oppure per posta elettronica.

#### **Art. 18      Presidenza e verbale**

- <sup>1</sup> La presidenza dell'assemblea generale viene affidata al presidente del consiglio di amministrazione, se assente al vicepresidente del consiglio di amministrazione. Qualora entrambi fossero assenti, l'assemblea generale voterà per scegliere un presidente per quel giorno.

- <sup>2</sup> Il presidente nomina il segretario e verifica la presenza del numero legale.
- <sup>3</sup> Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario e deve essere approvato alla successiva assemblea generale. I membri della cooperativa hanno diritto di prendere visione del verbale presso la sede della cooperativa. I membri possono esercitare il loro diritto entro il trimestre successivo all'approvazione da parte dell'assemblea generale.

#### **Art. 19      Diritto di voto**

- <sup>1</sup> Ogni membro della cooperativa rappresenta un voto in sede di assemblea generale.
- <sup>2</sup> Un membro impossibilitato a prendere parte personalmente all'assemblea generale può farsi rappresentare da un altro membro tramite delega scritta. Nessun membro autorizzato può rappresentare più di un altro membro.

#### **Art. 20      Delibera**

- <sup>1</sup> L'assemblea generale prende le sue decisioni e dà esecuzione alle votazioni, salvo diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
- <sup>2</sup> Per la chiusura o la fusione della cooperativa o la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- <sup>3</sup> Le proposte e le votazioni vengono deliberate con voto palese, salvo il caso in cui il presidente disponesse un voto espresso in forma scritta oppure questo venisse richiesto da almeno il 10% dei membri presenti o rappresentati.
- <sup>4</sup> Qualora il risultato di una votazione palese o di altra votazione non dovesse essere chiaro, il presidente può stabilire la ripetizione della votazione con voto espresso in forma scritta; In questo caso viene preso in considerazione solamente il risultato della votazione scritta.

#### **Art. 21      Votazione preventiva**

- <sup>1</sup> Qualora la cooperativa contasse più di 300 membri oppure la maggioranza dei membri provenisse da cooperative, in sede di delibera dell'assemblea generale si può procedere alla votazione preventiva (voto espresso in forma scritta) ai sensi dell'Articolo 880 del Codice delle obbligazioni.

### **B.            Il consiglio di amministrazione**

#### **Art. 22      I membri dell'amministrazione**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione si compone di cinque membri. Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono essere membri della cooperativa.
- <sup>2</sup> Il consiglio di amministrazione viene costituito e definisce il presidente e il vicepresidente.

#### **Art. 23      Durata del mandato**

- <sup>1</sup> La durata regolare del mandato di un membro del consiglio di amministrazione è di 2 anni. È possibile la rielezione.
- <sup>2</sup> La durata massima del mandato di un membro del consiglio di amministrazione è di 12 anni. È possibile la rielezione, anche se ciò è possibile al più presto 2 anni dopo le dimissioni.

**Art. 24      Compiti e funzioni**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è competente per la gestione di tutti gli aspetti non attribuiti ad altri organi ai sensi di legge o in virtù del presente statuto.
- <sup>2</sup> Al consiglio di amministrazione spettano segnatamente i seguenti compiti e funzioni non delegabili:
  - a) la direzione generale della cooperativa e l'assegnazione delle direttive;
  - b) la definizione degli aspetti organizzativi;
  - c) la definizione delle condizioni riguardanti il valore aggiunto derivante dall'utilizzo secondario dei dati dei titolari di account (secondo il consenso ai sensi dell'Art. 4 e Art. 5);
  - d) la redazione e l'adeguamento del bilancio annuale della cooperativa;
  - e) l'elaborazione della contabilità, del controllo finanziario nonché della pianificazione finanziaria, purché ciò si renda necessario per la gestione della cooperativa;
  - f) la preparazione delle attività dell'assemblea generale e l'esecuzione delle delibere;
  - g) la nomina e la revoca dei soggetti a cui è affidata l'amministrazione e la rappresentanza;
  - h) la supervisione dei soggetti a cui è affidata l'amministrazione e la rappresentanza, segnatamente in considerazione del rispetto delle leggi, dello statuto e di eventuali regolamenti;
  - i) l'espulsione di membri e la verifica dell'aggiornamento del registro dei membri;
  - j) le pratiche riguardanti ricorsi contro delibere dell'amministrazione;
  - k) la decisione riguardante pareri del consiglio dell'etica dei dati.

**Art. 25      Trasferimento dell'amministrazione e della rappresentanza**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione può trasferire l'amministrazione o singoli aspetti della stessa, nonché la rappresentanza della cooperativa, ad una o più persone, membri del consiglio di amministrazione o terzi che non devono essere soci della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può emettere il regolamento organizzativo e regolare i rapporti contrattuali corrispondenti.
- <sup>2</sup> Questo regolamento regola l'amministrazione, definisce le sedi necessarie per la stessa, trasferisce i rispettivi compiti e regola segnatamente le relazioni.
- <sup>3</sup> Per quanto l'amministrazione non sia stata trasferita, questa spetta a tutti i membri del consiglio di amministrazione complessivamente.
- <sup>4</sup> Il consiglio di amministrazione definisce i soggetti con diritto di rappresentanza e la modalità di esercizio di tale diritto.

**Art. 26      Sedute**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta le attività della cooperativa lo rendano necessario e, in ogni caso, almeno quattro volte all'anno.
- <sup>2</sup> Il presidente del consiglio di amministrazione convoca la seduta, redige l'ordine del giorno e presiede l'assemblea. Il presidente può delegare eventuali compiti al vicepresidente.



- <sup>3</sup> Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di richiedere la convocazione di una seduta previa indicazione delle motivazioni da parte del presidente. Qualora tale proposta non venga accolta entro 14 giorni, il membro interessato può convocare anche da solo la seduta.

#### **Art. 27 Quorum e delibera**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è validamente convocato in presenza della maggioranza dei membri.
- <sup>2</sup> Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni ed effettua le votazioni a maggioranza assoluta dei membri presenti; il voto tramite rappresentante non è consentito. Il presidente ha l'ultima parola sulla parità dei voti.
- <sup>3</sup> Le assemblee del consiglio di amministrazione possono avvenire in modalità presenziale, telefonicamente oppure tramite videoconferenza.
- <sup>4</sup> Le delibere possono per una proposta essere adottate senza lo svolgimento di una seduta anche a mezzo di approvazione scritta (delibera circolare), fintanto che un membro non richieda una consulenza orale. Le delibere circolari possono essere prese anche via posta elettronica e richiedono una firma elettronica qualificata ai sensi dell'Articolo 14 cpv. 2bis del Codice delle obbligazioni.
- <sup>5</sup> Per quel che riguarda le consultazioni e le delibere, occorre redigere un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

#### **C. Collegio dei revisori**

##### **Art. 28 Collegio dei revisori**

- <sup>1</sup> L'assemblea generale sceglie un revisore autorizzato secondo quanto stabilito dalla legge in materia di vigilanza. L'indipendenza del collegio dei revisori è stabilita dall'Articolo 906 del Codice delle obbligazioni, cpv. 1, in relazione con l'Articolo 729 del Codice delle obbligazioni, i suoi compiti sono disciplinati dall'Articolo 906 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni in relazione con l'articolo 729a segg. del codice delle obbligazioni.
- <sup>2</sup> Del collegio dei revisori possono far parte una o più persone fisiche o giuridiche oppure società di persone (società in nome collettivo oppure società in accomandita). Almeno un membro del collegio dei revisori deve avere il proprio domicilio, la propria sede oppure una sede secondaria registrata in Svizzera.
- <sup>3</sup> Il collegio dei revisori viene scelto per un esercizio. La carica termina con l'approvazione dell'ultimo rendiconto annuale. È possibile la rielezione che può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato.

#### **D. Consiglio dell'etica dei dati**

##### **Art. 29 Elezione e costituzione**

- <sup>1</sup> Il consiglio dell'etica dei dati è formato da tre fino a sette membri scelti dall'assemblea generale. I membri del consiglio dell'etica dei dati non possono essere contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione.
- <sup>2</sup> Il consiglio dell'etica dei dati viene costituito e nomina il presidente.

**Art. 30 Durata del mandato**

- <sup>1</sup> La durata regolare del mandato di un membro del consiglio dell'etica dei dati è di 2 anni. È possibile la rielezione.
- <sup>2</sup> La durata massima del mandato di un membro del consiglio dell'etica dei dati è di 12 anni. È possibile la rielezione, anche se ciò è possibile al più presto 2 anni dopo le dimissioni.

**Art. 31 Compiti e funzioni**

- <sup>1</sup> Il consiglio dell'etica dei dati ha il compito di verificare la qualità etica dei servizi e dei progetti di ricerca e in conseguenza di tali verifiche fornire indicazioni al consiglio di amministrazione;
- <sup>2</sup> Il consiglio dell'etica dei dati ha facoltà di convocare un'assemblea generale straordinaria.

**Art. 32 Sedute e inserimento dei temi all'ordine del giorno**

- <sup>1</sup> Le sedute ordinarie del consiglio dell'etica dei dati vengono convocate dal consiglio di amministrazione al più tardi venti giorni prima della data della seduta. Le delibere del consiglio dell'etica dei dati devono essere notificate al consiglio di amministrazione entro venti giorni.
- <sup>2</sup> Le sedute straordinarie possono essere convocate da almeno due membri del consiglio dell'etica dei dati. Queste devono avere luogo entro otto settimane dall'inserimento della richiesta di convocazione. I membri del consiglio che convocano una seduta devono motivare in forma scritta la convocazione e citare i punti specifici da discutere.
- <sup>3</sup> La convocazione può avvenire per posta elettronica. Le assemblee possono avvenire in modalità presenziale, telefonicamente oppure tramite videoconferenza.

**Art. 33 Delibera**

- <sup>1</sup> I membri del consiglio dell'etica dei dati devono mirare all'unanimità e votare a maggioranza assoluta quanto non è possibile raggiungere l'unanimità. Le delibere per l'adempimento dei compiti e funzioni devono essere motivate chiaramente ai sensi dell' Art. 31. Qualora le delibere non fossero votate all'unanimità è necessario rappresentare i pareri della maggioranza e della minoranza.
- <sup>2</sup> Le delibere possono per una proposta essere adottate senza lo svolgimento di una seduta anche a mezzo di approvazione scritta (delibera circolare), fintanto che un membro non richieda una consulenza orale. Le delibere circolari possono essere prese anche via posta elettronica e richiedono una firma elettronica qualificata ai sensi dell'Articolo 14 cpv. 2bis del Codice delle obbligazioni.

**V. Contabilità****Art. 34 Esercizio e scritture contabili**

- <sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione definisce l'inizio e la fine dell'esercizio.
- <sup>2</sup> Il rendiconto annuale, formato da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, deve essere redatto ai sensi delle previsioni del codice svizzero delle obbligazioni, segnatamente l'Articolo 957 segg., nonché ai sensi dei principi contabili stabiliti.

## **VI. Chiusura e liquidazione**

### **Art. 35 Chiusura e liquidazione**

- <sup>1</sup> Per la chiusura della cooperativa o le delibere che stabiliscano procedure simili, occorre una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- <sup>2</sup> Il patrimonio della cooperativa chiusa viene aggredito per il pagamento dei debiti. Il patrimonio deve essere destinato ad un'altra istituzione di utilità pubblica con scopi simili.
- <sup>3</sup> I membri della cooperativa non hanno alcun diritto sulle attività della cooperativa.
- <sup>4</sup> Tutti i dati dei titolari di account della piattaforma MIDATA vengono cancellati. I titolari di account vengono invitati ad esercitare il proprio diritto all'esportazione dei dati in tempo utile ai sensi dell'Art. 4.

## **VII. Comunicazioni**

### **Art. 36 Notifiche e comunicazioni**

- <sup>1</sup> Le notifiche ai soci della cooperativa avvengono per lettera (senza raccomandata) oppure per posta, ogni volta all'ultimo indirizzo conosciuto.
- <sup>2</sup> Organo di pubblicazione della cooperativa è il Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Il presente statuto è stato approvato durante l'assemblea generale ordinaria tenutasi in data 26 giugno 2019.

Zurigo, 26 giugno 2019

**Il Presidente:**

**Il segretario:**

.....

Prof. Dr. Ernst Hafen  
Presidente del Consiglio di amministrazione

.....

Dr. Dominik Steiger